

CONVENZIONE

TRA

Argea Sardegna di seguito denominata "Argea", C.F 90037020956, con sede amministrativa in Cagliari, in via Caprera, 8, rappresentata, in virtù della determinazione di delega del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, dal Dr Tullio Satta nato a Sassari il 18/06/1962, domiciliato per la carica presso la sede di Argea , Servizio istruttorie e attività ispettive, in viale Adua, 1 Sassari,

e

il Centro di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_ , di seguito denominato C.A.A., con sede legale in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_ ,via/piazza \_\_\_\_\_, iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, e rappresentato dal \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, e domiciliato per la carica presso la sede legale del C.A.A. \_\_\_\_\_, abilitato ad operare nelle proprie Sedi operative, definite ai sensi del D.M. 27 marzo 2008, operanti nella Regione Sardegna e riportate nell'elenco che costituisce l'allegato A alla presente convenzione.

VISTI

- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454

“Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 “Disposizioni applicative del D.M. 454/2001”;

- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

- la L.R. 7/2005, art. 6, comma 4;

- la L.R. 2/2007 art. 21, comma 7;

- il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 28 novembre 2006 n.1152 “UMA WEB 2007 - gestione dell’agevolazione fiscale per i carburanti ad uso agricolo. Linee Guida”;

- L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

- lo Statuto dell’Argea, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010, che all’art. 16 “Deleghe” autorizza l’Argea a stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento di compiti di propria competenza o delegati;

- il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007 n. 3066/Dec.A/81 “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”, il quale all’articolo 3 dispone che a partire dal 1 gennaio 2008 le aziende che richiederanno la concessione di carburante agricolo

agevolato dovranno essere iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 6 dicembre

2011 n. 2109/Dec.A/108 "Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza

Agricola e l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per la

gestione del carburante agricolo agevolato";

- la Delibera G.R. n. 42/32 del 16.10.2013, con la quale si attribuiscono ad Argea

le funzioni di coordinamento regionale del procedimento per l'assegnazione del

carburante agricolo ad accisa agevolata e di gestione delle relative convenzioni

con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in Sardegna.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si

conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento al C.A.A.:

- dell'esecuzione dell'attività di ricezione e istruttoria delle domande per i

carburanti agevolati, come previste dal D.M. 454/2001;

- della detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari relativi all'istruttoria del

procedimento.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte con il

supporto del Sistema Informativo Agricolo Regionale della Sardegna (in appresso

SIAR) o di altro sistema informativo eventualmente individuato dalla Regione

Autonoma della Sardegna.

#### Art. 2 – Durata

La presente convenzione è valida dal **1 gennaio 2018** e, salvo i casi di risoluzione

o recesso unilaterale anticipato di una delle parti, scade il **31 dicembre 2018**.

Art. 3 – Impegni del C.A.A.

Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione, si

impegna per sé e per le proprie sedi operative a:

a) trasmettere all'Argea, entro 5 giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di

conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno

degli operatori impiegati.

Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;

- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola

richiedente;

- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il

secondo grado, con il richiedente;

- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi

siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i

sindacati;

- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di

associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di

interesse con la funzione di operatore;

b) comunicare all'Argea, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della

propria sede legale e/o delle sedi operative, nonché comunicare

tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell'allegato A)

*"Elenco delle Sedi operative del C.A.A. nella Regione Sardegna"*, con

particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore al fine di

disattivare il relativo accesso on-line al SIAR, ovvero qualsiasi altra modifica

organizzativa indicata nel succitato elenco;

c) eseguire scrupolosamente le attività descritte nei punti 3 e 4 del "*Manuale della*

*procedura*" ottobre 2016 approvato con determinazione del Direttore Generale

ARGEA n. 3787 del 10.10.2016 e qualsiasi altra operazione aggiuntiva,

concernente le assegnazioni, richiesta formalmente da Argea. Si precisa che il

Manuale della procedura su richiamato potrà subire variazioni e/o integrazioni

anche successivamente all'affidamento, fermo restando in capo al C.A.A.

l'obbligo di attenersi a quanto in esso riportato;

d) partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente

convenzione, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati

dall'Amministrazione regionale e/o dall'Argea;

e) far pervenire, a seguito di formale richiesta dell'Argea, la documentazione e gli

allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e

delle modalità indicate nella medesima richiesta;

f) svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla

base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal titolare e/o legale

rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato richiedente), nel

rispetto delle disposizioni vigenti;

g) rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a

disposizione sul SIAR ai sensi della presente convenzione e della normativa

vigente in materia;

h) informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle

conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e

regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese,

delle quali è in ogni caso è responsabile sia civilmente sia penalmente;

i) assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal C.A.A. in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 40/90;

j) predisporre e custodire il fascicolo del "*Procedimento di Assegnazione-Giustificazione carburante agevolato per l'anno 2018*", nel rispetto delle disposizioni riportate al punto 4.1 del manuale della procedura. Il fascicolo di procedimento è di proprietà dell'Argea e il C.A.A. si impegna a custodirlo senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Argea oltre al corrispettivo di cui al successivo Art. 5.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

k) darne comunicazione formalmente ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;

l) consegnare il fascicolo di procedimento al C.A.A. subentrante o all'ufficio Argea competente per territorio. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

#### Art. 4 – Compiti dell'Argea

L'Argea ottempera ai seguenti compiti:

– vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente

convenzione, corrisponde il compenso secondo quanto disposto all'Art. 5 e

applica le sanzioni previste al successivo Art. 8;

– attua il coordinamento operativo del procedimento di assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata.

L'esecuzione dei suddetti compiti è regolata al punto 5 del manuale allegato al presente atto.

Art. 5 – Corrispettivo

L'Argea corrisponde al C.A.A. fino a euro 25,00 (venticinque/00) IVA compresa, per una sola assegnazione annuale di base (si considera un'unica assegnazione annuale di base anche quella disposta in due soluzioni: acconto e saldo) per azienda agricola (univocamente identificata attraverso il CUAA) e fino ad euro 25,00 (venticinque/00) IVA compresa, per ogni eventuale assegnazione supplementare, validata nell'anno **2018**. Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate, sia di base sia supplementari, né per eventuali operazioni aggiuntive nella gestione del procedimento richieste da Argea nel corso del **2018**.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dallo stanziamento annuale per la stipula delle convenzioni con i C.A.A., ai sensi della L.R. 7/2005 e della L.R. 2/2007, i suddetti corrispettivi unitari potrebbero essere ridotti in funzione del numero delle assegnazioni complessivamente effettuate nell'anno **2018** dai C.A.A. convenzionati.

In caso di irregolarità nell'esecuzione dei compiti affidati, al corrispettivo da riconoscere al C.A.A. saranno applicate le sanzioni previste al successivo Art. 8.

I pagamenti saranno corrisposti in un'unica soluzione annuale, dietro presentazione all'Argea di regolare fattura emessa dal C.A.A. a seguito di formale richiesta della

Allegato 2 Det. N. del

medesima Agenzia, riportante il numero delle pratiche pagabili annualmente e il corrispondente importo, determinati in base all'esito dei controlli annuali.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario, **TGFXLK** (ARGEA Sardegna – Servizio Territoriale del Sassarese Viale Adua, 1 – 07100 Sassari – cod. fisc. 90037020956).

L'Agenzia ARGEA Sardegna sulla base delle nuove disposizioni normative, è soggetta all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti (**c.d. split payment**), di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972. Pertanto, le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno riportare sul campo dell'esigibilità dell'IVA il codice "S".

Il pagamento avrà luogo mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato cod.

**IBAN:**

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà essere emessa in seguito a richiesta formale da parte dell'ARGEA, fermo restando le disponibilità finanziarie stanziata per l'anno **2018**.

#### Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il C.A.A. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Le Parti si danno atto che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine alla stessa, in violazione degli obblighi dei cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche siano eseguite senza avvalersi di



banche o di Poste Italiane S.p.A.

Art. 7 – Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono svolti dall'Argea e hanno lo scopo di verificare che il

C.A.A.:

- operi nel rispetto della normativa vigente;
- mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed elencati al precedente Art. 3;
- esegua scrupolosamente i compiti e le attività descritti ai punti 3 e 4 del "**Manuale della procedura - Ottobre 2016**" (comprese eventuali variazioni e/o integrazioni introdotte nel corso del **2018**).

I controlli amministrativi devono essere svolti nel rispetto della procedura descritta nel suddetto manuale e si articolano in:

- controlli annuali, da effettuare al termine di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo;
- ulteriori controlli, che la medesima Agenzia rilevi opportuno attuare al fine della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione;

Art. 8 – Responsabilità del C.A.A. e sanzioni

Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio che delle sedi operative eventualmente utilizzate.

Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, le irregolarità rilevate anche a seguito dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente Art. 7 si distinguono in "*non rilevanti*"; "*rilevanti*" e "*gravi*", come di seguito specificato:

a) costituiscono **irregolarità non rilevanti**:

- quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate inferiore al 5% della dimensione del campione controllato;

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini di legge;
- diffida alla risoluzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

b) costituiscono **irregolarità rilevanti**:

- b1) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate superiore al 5% e inferiore al 15% della dimensione del campione controllato;

- b2) l'avvio di un procedimento in mancanza del mandato annuale di assistenza sottoscritto dal richiedente e regolarmente protocollato;

- b3) la mancata protocollazione della domanda di assegnazione/giustificazione dei consumi;

Nei casi in cui siano riscontrate irregolarità rilevanti del tipo b2) e/o b3) sarà eseguito uno specifico controllo campionario, su un campione ottenuto con le modalità definite al punto 7 del manuale della procedura; tale campione non dovrà contenere assegnazioni già controllate.

Gli esiti del summenzionato controllo saranno così classificati:

- se il numero delle assegnazioni non sanate è inferiore al 5% della dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni previste per le

irregolarità non rilevanti di cui al precedente punto a);

- se il numero delle assegnazioni non sanate è superiore al 5% e inferiore al

15% della dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni

indicate previste al presente punto b);

- se il numero delle assegnazioni non sanate è maggiore al 15% della

dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni previste per le

irregolarità gravi al successivo punto c);

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non

saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini

di legge;

- il corrispettivo unitario di cui all'Art. 5 della convenzione sarà ridotto di una

percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate;

- diffida alla correzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

- divieto temporaneo per le sedi operative del C.A.A., nelle quali è stata

riscontrata l'irregolarità, a svolgere le attività oggetto della presente

convenzione. Il divieto cesserà all'atto del ripristino delle condizioni di

regolarità;

- revoca temporanea delle credenziali di accesso agli applicativi informatici a

supporto del procedimento convenzionato per gli operatori delle sedi

operative nelle quali è stata riscontrata l'irregolarità. Le credenziali saranno

riattivate all'atto del ripristino delle condizioni di regolarità;

c) costituiscono **irregolarità gravi**:

- c1) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano

evidenziato un numero di assegnazioni non sanate superiore al 15% della dimensione del campione controllato;

- c2) l'esecuzione dei compiti affidati dalla convenzione a seguito della perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A., ovvero effettuate da sedi operative non autorizzate dalla Regione competente;

- c3) la richiesta di corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

- c4) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema informatico;

- c5) Il non rispetto ingiustificato sia delle procedure stabilite nel manuale allegato alla presente convenzione, sia di altre disposizioni impartite da Argea nel corso dell'anno, anche in virtù di possibili modifiche delle normative nazionali e regionali che regolamentano l'assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa agevolata.

- c6) la reiterazione di comportamenti che comportano irregolarità rilevanti come definite ai punti b2 e b3;

Sanzioni applicabili per infrazione grave c1)

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini di legge;

- il corrispettivo unitario di cui all'Art. 5 della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità di non sanate entro i termini di legge, maggiorata di 5 punti;

- diffida alla correzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

Sanzioni applicabili per infrazione grave c2)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi risultate irregolari;
- nel caso il numero di sedi risultate irregolari costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi del SIAR a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c3)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere richiesto corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi del SIAR a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c4)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere operato irregolarmente sul sistema informatico;
- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi del SIAR a supporto del procedimento

convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c5)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno non avere rispettato le indicazioni contenute nel Manuale delle procedure e le disposizioni impartite da Argea;
- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisse più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi del SIAR a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c6)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere commesso tale infrazione;

Art. 9 – Risoluzione della convenzione

Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto 27 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la carenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A, di cui gli artt. 7 e 8 succitato Decreto;
- la chiusura di tutte le sedi operative sul territorio regionale della Sardegna, che determinano l'inosservanza del vincolo sancito dall'art. 6, comma 4 della L. R. 21 aprile 2005, n. 7;
- il riscontro di irregolarità gravi come previste al precedente Art. 8.

Art. 10 – Recesso unilaterale

La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente

Allegato 2 Det. N. del

all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o invio per posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 30 giorni prima della data prevista.

In caso di recesso anticipato, il C.A.A. deve interrompere il ricevimento delle domande, ma resta comunque responsabile delle attività svolte ai sensi della convenzione sino al momento del recesso.

#### Art. 11 – Rispetto della privacy

Il C.A.A. deve garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

#### Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo; un originale sarà conservato da Argea e l'altro sarà reso al C.A.A. al momento della stipula.

Una copia conforme sarà trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. In caso d'uso il C.A.A. sarà tenuto a registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate. Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

#### Art. 13 – Allegati

Si allegano alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

- l'*Allegato A "Elenco delle Sedi operative del C.A.A. nella Regione Sardegna"*; (gli aggiornamenti del suddetto elenco dovranno pervenire esclusivamente, in formato elettronico modificabile, per posta elettronica certificata (P.E.C.) all'Argea, entro 5 giorni dalla firma della convenzione e nei casi di aggiornamento dello stesso)

*Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.*

Allegato 2 Det. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sassari, \_\_\_\_\_

Per l'Argea Sardegna

Per il C.A.A.

Il Direttore del Servizio istruttorie e attività

(timbro e firma)

ispettive

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_